

CONTRATTO

per l'acquisto di prestazioni riabilitative psichiatriche ex R.R. 7/2002 - Anno 2024

TRA

L'AZIENDA SANITARIA TARANTO, (di seguito indicato come "**ASL Taranto**") con sede legale in Taranto, in Viale Virgilio 31, CAP 74121 - C.F./P.IVA 0202669073, in persona del Direttore Generale Dr. Vito Gregorio Colacicco, nato a [REDACTED] il [REDACTED], legale rappresentante pro tempore e come tale munito dei necessari poteri in quanto infra

E

L'Ente Gestore denominato Sorgente srl, (di seguito indicato come "**Ente Gestore**") avente sede legale in Racale (LE) alla Via Gallipoli n. 298, CAP 73055 - P.I. 04083390759 soggetto gestore della Struttura Centro Diurno "E. Munch", con sede in Taranto (TA) – località San Vito in Via Suri, nn. 9-11 in persona del suo rappresentante legale pro tempore Mariagrazia Santantonio, nato [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] in [REDACTED], il quale consapevole delle responsabilità penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. dichiara di non essere stato condannato per reati che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente

Premesso che:

Le AA.SS.LL. stipulano contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati per l'acquisto di prestazioni sanitarie;

Ai sensi dell'art.9 del Regolamento Regionale n.11/2008, il Direttore Generale della ASL, stipula gli accordi contrattuali con gli Enti Gestori delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal vigente RR n.3/2005 e ss.mm.ii.;

Con DGR Puglia n.1293 20/09/2022 e n.1490 del 28/10/2022, sono state aggiornate le tariffe pro-capite/pro-die per i posti occupati nelle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne private accreditate di cui al citato Regolamento n.11/2008, con decorrenza 1° ottobre 2022, nella misura riportata nella tabella A allegata al provvedimento regionale, come innanzi specificate, in particolare:

TIPOLOGIA DI STRUTTURA	TARIFFA DI RIF.	QUOTA A CARICO SSR	A CARICO UTENTE/COMUNE
CENTRO DIURNO con trasporto	€ 99,70	100%	€ 99,70

Con DGR n. 1198 del 07/08/2024 ad oggetto "DGR n. 1982/2023 - Rideterminazione fondi unici regionali di remunerazione per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate dedicate per la Salute Mentale età adulta ed età evolutiva valevole per l'anno 2024", la Giunta regionale ha deliberato:

- di riapprovare per l'anno 2024 i fondi unici regionali di remunerazione per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate dedicate per la Salute Mentale età adulta ed età evolutiva
- di stabilire che i Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti delle risorse assegnate con il presente provvedimento, procedano per l'anno 2024 a sottoscrivere gli accordi contrattuali con le strutture della salute mentale per adulti di cui al R.R. n.7/2002, alla DGR n. 793/2020 ed al R.R. n.18/2014 e per l'età evolutiva di cui al R.R. n. 14/2014 autorizzate all'esercizio ed accreditate;
- di stabilire che entro e non oltre il 31 agosto 2024 i Direttori generali procedano alla sottoscrizione degli accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati.

Vista la dichiarazione del 23/11/2024 pervenuta con pec del 17/12/2024, acquisita in pari data al prot. aziendale n. 240478 del 17/12/2024, con cui l'Ente Gestore ha dichiarato di applicare al personale non medico delle strutture riabilitative di cui al RR 7/2002 e ss.mm.ii. il CCNL AIOP, ai sensi dell'art. 2 del RR 11/2008;

Con Deliberazione aziendale n. 2945 del 02/12/2024 la ASL Taranto ha deliberato di recepire la DGR n.1198 del 07.08.2024 ad oggetto "DGR n. 1982/2023 - Rideterminazione fondi unici regionali di remunerazione per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate dedicate per la Salute Mentale età adulta ed età evolutiva

valevole per l'anno 2024", di approvare gli schemi contratto per l'acquisto di prestazioni riabilitative psichiatriche da strutture accreditate dedicate per la Salute Mentale età adulta ed età evolutiva, di ripartire i fondi per l'anno 2024.

L'ente Gestore ha presentato, in fase di sottoscrizione di accordo contrattuale, la seguente documentazione:

- Autocertificazione attestante che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 575/65 e smi;
- Certificato/Autocertificazione contestuale di residenza e stato di famiglia relativo all'Amministratore Unico e tutti i componenti del Consiglio di amministrazione (D.Lgs. 218/12);
- Relazione annuale dell'organismo di vigilanza previsto dal D. Lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, da cui si rileva l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità;
- Autocertificazione circa l'applicazione del CCNL Aiop Sanità Privata al personale impiegato nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, con indicazione della percentuale per ciascun setting assistenziale;
- Visura camerale aggiornata;
- Copia dell'atto di accreditamento adottato in favore della struttura per le prestazioni sanitarie semiresidenziali ex RR 7/2002;
- Autocertificazione attestante l'assenza di avvio di procedure di revoca dell'accredimento istituzionale;
- Elenco nominativo del personale addetto distinto per qualifica professionale;
- Modello relativo alla "Tracciabilità flussi finanziari";
- Autocertificazione attestante l'assenza, nei confronti di coloro che hanno il potere di rappresentarla e/o gestirla, di procedimenti pendenti per l'applicazione di una misura di prevenzione ex art. 3 L.1423/56 e smi;
- Autocertificazione attestante che i soggetti che hanno il potere di rappresentarla non abbiano subito una condanna definitiva ancorché applicata, su richiesta delle parti, per reati che incidono sulla moralità professionale, owerosia integrati mediante condotte relative alle attività di cui alla stipula di contratti con la P.A.;
- Autocertificazione attestante di non aver versato essa struttura, né i soggetti che hanno il potere di rappresentarla in situazione di colpa grave o malafede nell'esecuzione di altri accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/92;
- Autocertificazione attestante l'assolvimento alle normative in materia antinfortunistica e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Le premesse innanzi evidenziate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale.

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

Nell'ambito della programmazione regionale, l'Azienda Sanitaria si avvale dei servizi riabilitativi attivati dagli Enti Gestori, per l'acquisto delle prestazioni psichiatriche erogate dalla seguente struttura riabilitativa

TIPO STRUTTURA	SEDE
CENTRO DIURNO con trasporto "E. Munch"	Via Suri - Taranto (TA)

avente ad oggetto le attività di riabilitazione e di risocializzazione dei soggetti portatori di disagio psichico e/o affetti da minorazioni psichiche dipendenti da qualunque causa.

La suddetta struttura riabilitativa è in possesso come previsto dal vigente R.R. n.3/2005 e dall' art. 16 della L.R. n.9/2017 dell'accredimento istituzionale.

Il presente accordo ha ad oggetto il seguente numero massimo di posti 20 pp., per un importo massimo di prestazioni sanitarie da acquistare pari ad € 257.226,00

Art. 2

Inserimento/Dimissioni

Gli inserimenti, le dimissioni e le proroghe dei ricoveri presso le strutture riabilitative, nel rispetto del R.R. 7/2002, sono disposti dal DSM nel rispetto della dignità e della libertà di scelta dell'interessato, secondo le modalità previste dalla programmazione regionale e, secondo quanto previsto dal **Piano Terapeutico Riabilitativo (PTR)**, redatto dal CSM inviante.

Tale progetto deve contenere la valutazione globale della patologia e dei bisogni, gli obiettivi, gli interventi, i tempi di verifica e di adeguamento, la prevedibile durata della prestazione.

La permanenza del paziente nella struttura a più alta intensità terapeutico assistenziale non può superare il limite previsto dai LEA.

Le dimissioni dell'utente, dopo il completamento del progetto terapeutico riabilitativo o per l'impossibilità della sua realizzazione, avvengono attraverso un atto di comunicazione conclusiva redatto a cura del DSM.

L'inserimento nelle predette strutture di utenti residenti nell'ambito territoriale di altre AA.SS.LL. avviene secondo le procedure di cui alla DGR n. 1198 del 07/08/2024 e ss.mm.ii..

La relativa proposta di inserimento, in ogni caso, deve recare le motivazioni psicosociali che danno luogo alla richiesta, nonché l'indicazione dell'anamnesi e della diagnosi, la forma di trattamento, il progetto riabilitativo concordato con il DSM di residenza dell'utente, il presumibile periodo di permanenza nella struttura riabilitativa.

Al DSM competono anche le verifiche di appropriatezza, i controlli di qualità e il monitoraggio delle effettive presenze giornaliere.

Art. 3

Utenti

Le strutture riabilitative di cui all'art. 2 operano in integrazione funzionale con il DSM e sono ad esclusiva disposizione dello stesso che le utilizzerà per l'erogazione delle prestazioni specifiche in favore di utenti assistiti dall'Azienda.

Ove nelle strutture risultino inseriti utenti provenienti da altre ASL della Regione Puglia, la retta sarà corrisposta da questa amministrazione in quanto territorialmente competente, giusta DGR n. 808 del 12/06/2023 e smi.

Art.4

Prestazioni

L'Ente Gestore assicura l'erogazione di prestazioni sanitarie di riabilitazione psichiatrica per conto e con oneri a carico del servizio sanitario regionale comprese nelle funzioni istituzionalmente accreditate e rientranti nell'ambito dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, in conformità alle norme vigenti e quanto disposto dall'accordo, secondo le quantità e le tipologie stabilite. Le prestazioni sanitarie acquistate dalla ASL, coerenti con gli standard previsti dalle disposizioni regionali e con il fabbisogno aziendale, sono definite nella tipologia di: **“prestazioni residenziali/semiresidenziali, nei limiti delle presenze giornaliere annue per utente in struttura per tipologia residenziale/semiresidenziale “come indicata nel precedente art. 1 del presente contratto”**.

Art. 5

Obblighi dell'Ente Gestore

L'Ente Gestore nell'esercizio della propria attività garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamento, e comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività.

L'Ente Gestore assicura l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

L'Ente Gestore si impegna, nell'esercizio dell'attività svolta per conto e a carico del servizio sanitario regionale, all'osservanza di tutte le regole e all'adozione di provvedimenti e di modalità operative disposte dalla Regione Puglia, funzionali al raggiungimento degli obiettivi di salute e di politica sanitaria. In particolare, si impegna ad osservare le indicazioni regionali relative alla accessibilità, all'appropriatezza organizzativa e

prescrittiva, rispettando i percorsi clinici identificati. Concorre, in quanto Ente Gestore, al rispetto dei tempi di attesa definiti dalla Regione.

L'ente Gestore è tenuto:

1. a sollevare e tenere indenne la ASL dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
 2. a predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire adeguati livelli del servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle amministrazioni utilizzatrici, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel contratto e, in particolare, ai parametri di qualità previsti dalle norme vigenti;
 3. nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate sia dalla ASL sia dalla Regione purché ciò non incida sugli aspetti economici del rapporto contrattuale;
 4. a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 5. a mantenere i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal R.R. n. 11/2008;
 6. ad eseguire le prestazioni sanitarie avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale individuati dalla normativa vigente, come da RR 11/2008 (compreso quello dei servizi esternalizzati);
 7. ad avvalersi di personale avente i necessari requisiti professionali, nei cui confronti, se dipendente, si impegna ad applicare una disciplina contrattuale collettiva in materia e comunque rispettosa delle norme, principi e criteri vigenti in materia di diritto del lavoro, ovvero nei servizi esternalizzati, a verificare il rispetto di tale applicazione anche mediante acquisizione trimestrale del DURC che dovrà essere esibito, a richiesta, ai competenti uffici della ASL;
 8. all'utilizzo costante del personale dichiarato ed operativo nella struttura; l'accertata violazione di tale norma comporta l'automatica sospensione del presente Accordo. Qualsiasi modifica dell'organigramma dovrà essere comunicata formalmente alla ASL;
 9. si obbliga a redigere e mantenere aggiornate le cartelle cliniche e i piani di intervento dei pazienti.
- La violazione reiterata delle prescrizioni e degli obblighi di cui al presente accordo, ovvero la violazione di altre norme e disposizioni valutate gravi dalla ASL, comporta la risoluzione dell'accordo contrattuale nel rispetto delle procedure di cui all'art.26 della L.R. n.9/2017.

Art. 6

Durata del contratto

Il presente contratto spiega i suoi effetti giuridici dal 01/08/2024 al 31/12/2024.

Alla scadenza annuale (31/12) gli utenti rimarranno comunque in assistenza alle condizioni in atto, finché la ASL non avrà provveduto eventualmente a riconvocare l'Ente Gestore sottoscrittore del presente contratto, al fine di una nuova contrattualizzazione.

In caso di mancata successiva sottoscrizione di accordo contrattuale, gli utenti rimarranno comunque in assistenza alle condizioni in atto, finché l'ASL Taranto, d'intesa con la ASL di competenza in caso di assistito residente in altro ambito territoriale, non avrà provveduto a trovare altra idonea soluzione.

Il presente accordo contrattuale, successivamente alla sottoscrizione delle Parti, viene trasmesso alla Regione Puglia - Dipartimento per la promozione della salute - Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, nonché alle AA.SS.LL. della regione Puglia.

Art. 7

Remunerazione delle prestazioni

La ASL remunera all'Ente Gestore esclusivamente le prestazioni erogate sulla base delle effettive presenze giornaliere, applicando le tariffe determinate dalla Regione Puglia, con DGR n. 1293/2022 e DGR n. 1490/2022.

Le tariffe pro-capite/pro-die, in relazione al numero di utenti, sono le seguenti:

TIPOLOGIA DI STRUTTURA	TARIFFA DI RIF.	QUOTA A CARICO SSR		A CARICO UTENTE/COMUNE
CENTRO DIURNO con trasporto	€ 99,70	100%	€ 99,70	

L'Ente Gestore prende atto e accetta il sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie relative alla riabilitazione psichiatrica.

I predetti corrispettivi si riferiscono al servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono dovuti unicamente all'erogatore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti della ASL Taranto. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'erogatore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dai competenti organi nazionali o regionali, sono compresi nella tariffa riportata nel prospetto innanzi riportato.

La quota sanitaria della relativa tariffa non può superare l'importo previsto dalla tariffa di riferimento regionale. Per tariffe diverse da quelle di riferimento regionale, qualora vi sia l'erogazione di prestazioni aggiuntive di carattere alberghiero e sociale, la quota eccedente la tariffa di riferimento regionale è a totale carico dell'assistito.

In caso di variazione tariffaria da parte della Regione, si deve procedere alla rimodulazione del piano e del volume delle prestazioni richieste all'Ente Gestore mediante sottoscrizione di un altro contratto che sostituirà il presente a tutti gli effetti di legge a far data dalla sua sottoscrizione.

L'Ente Gestore provvede a trasmettere alla ASL i seguenti documenti contabili:

1. mensilmente (entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento): la fattura, in formato elettronico, indicante l'importo complessivo delle rette giornaliere e l'aliquota IVA, qualora prevista, applicabile per legge.
2. mensilmente (entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento): prospetto riepilogativo per singolo ospite, (anche a corredo della fattura), esclusi ospiti provenienti da altre regioni delle cui spettanze si farà carico la regione di residenza, distinto per ciascun CSM inviante, riportante i dati anagrafici, i movimenti di entrata e uscita, giornate di assenza temporanea/ricovero. Il Direttore del DSM della ASL Taranto provvederà alla liquidazione delle fatture, previa verifica da parte del Direttore del CSM di competenza della conformità dei trattamenti ai bisogni assistenziali degli utenti e che le presenze riportate nei prospetti allegati sono quelle effettive. La mancanza del prospetto riepilogativo costituisce motivo di blocco della liquidazione delle fatture.
3. il pagamento delle fatture non esclude la contestazione in futuro delle somme fatturate e pagate dalla ASL, a seguito di ulteriori controlli e verifiche.

Art. 8

Assenze temporanee

In caso di assenze temporanee degli utenti considerate nel progetto riabilitativo personalizzato o in caso di ricovero ospedaliero ed in ogni altra ipotesi di assenza temporanea, le strutture riabilitative residenziali e diurne assicurano la continuità assistenziale con l'erogazione delle prestazioni individuate nel piano terapeutico con decurtazione della diaria vitto, ai sensi dell'art.8 del RR n. 11/2008.

Nelle ipotesi di cui al comma 1, le assenze devono risultare ed essere documentate nel prospetto riepilogativo mensile di cui all'art.7, con l'indicazione del motivo dell'assenza temporanea dell'utente, per la opportuna contabilizzazione.

Qualsiasi ipotesi di assenza temporanea dovrà essere comunicata per iscritto tempestivamente al competente CSM.

Il ricovero in ospedale e l'eventuale successivo rientro in struttura, dovranno essere comunicati per iscritto tempestivamente al competente CSM. Detti ricoveri ospedalieri devono essere documentati dalla scheda di dimissione ospedaliera ovvero del certificato di morte (da allegare alla comunicazione di rientro in residenza o di decesso).

In caso di ricoveri superiori a 20 giorni, il CSM inviante valuta la situazione del paziente al fine della verifica ed aggiornamento del PTRP.

Art. 9

Obblighi informativi

L'Ente Gestore prende atto che l'erogazione di prestazioni sanitarie per conto e con oneri a carico del SSR sottopone il medesimo Ente agli obblighi informativi, anche mediante strumenti informatici secondo standard regionali ed obbliga lo stesso a sottostare al regime vigente degli eventuali controlli previsti dalla Regione Puglia sulla qualità dell'assistenza e sulla appropriatezza e congruità delle prestazioni sanitarie erogate ed eventuali conseguenze.

L'Ente Gestore è tenuto a fornire all'ASL Taranto i dati richiesti per il monitoraggio dell'accordo contrattuale, inoltre, si impegna, in relazione ai pazienti a carico del SSR, a fornire anche i dati clinici finalizzati a studi clinici e ricerche all'Azienda e agli Osservatori regionali.

Art. 10

Adempimenti della ASL

L'ASL Taranto è tenuta a:

- eseguire le verifiche di appropriatezza, i controlli di qualità e il monitoraggio delle presenze effettive giornaliere degli utenti;
- verificare il buon andamento nell'esecuzione del PTRP, la corretta gestione del servizio a salvaguardia dell'attività assistenziali e tutela degli utenti
- garantire il controllo e la verifica periodica dei requisiti minimi ed ulteriori di cui al RR n.3/2005 e ss.mm.ii.
- comunicare all'Ente Gestore nel più breve tempo possibile e nelle forme previste per legge i rilievi afferenti errori ricorrenti nella documentazione contabile, onde evitare che tali comportamenti si reiterino nel tempo, ovvero in forma esclusivamente scritta la evidenza di eventuali sospensioni dei pagamenti;
- eseguire i pagamenti con le modalità di cui si rimanda all'art. 7.

L'ASL Taranto può disporre accessi ai fini della vigilanza igienica e dell'acquisizione di elementi di giudizio per la valutazione del rispetto di quanto previsto dai regolamenti regionali e dal presente accordo contrattuale.

Art. 11

Inadempienze

Nel caso di inadempienze dell'Ente Gestore, nell'esecuzione del presente accordo, l'ASL Taranto contesta per iscritto le inadempienze stesse assegnando, in relazione al tipo di inadempienza, un congruo termine per la regolarizzazione delle medesime.

Nell'ipotesi in cui, decorso tale termine, l'Ente Gestore non abbia provveduto a sanare le inadempienze, l'ASL Taranto ha facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto, fino alla regolarizzazione delle situazioni contestate riducendo i tetti di attività concordata in misura proporzionale, in ragione d'anno, ai giorni di sospensione dell'efficacia dell'accordo.

Nel caso in cui l'inadempimento sia grave, l'ASL Taranto intima per iscritto di adempiere in un congruo termine non inferiore a dieci giorni. Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze il presente accordo è risolto di diritto.

Clausole risolutive espresse del presente accordo sono anche:

- revoca dell'accreditamento istituzionale;
- revoca autorizzazione all'esercizio;
- mancato rispetto degli obblighi informativi;
- mancato rispetto della normativa regionale in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi.

L'inadempimento deve considerarsi grave anche quando reiterate inadempienze non gravi mettono in evidenza l'inosservanza delle regole di normale correttezza nell'esecuzione dell'accordo contrattuale, facendo venir meno il rapporto fiduciario con l'Ente Gestore.

Il presente accordo si risolve nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 812 della L. 27.12.2006, n.296 nel caso di commessa truffa a danno del Servizio Sanitario, e in tutti i casi, previsti dalla legge, in cui determinate condanne comportano il divieto di contrattare con la P.A.

Art. 12

Responsabile dell'esecuzione dell'accordo

La ASL Taranto individua il responsabile dell'esecuzione del presente accordo contrattuale nella persona del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale.

Art. 13

Controversie

Le Parti concordano di demandare al Foro di Taranto la competenza, in via esclusiva, a dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente all'applicazione del presente accordo contrattuale, ivi comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione ed interpretazione, qualora le stesse non vengano definite in via di composizione amichevole.

Art. 14

Assicurazione

L'Ente Gestore è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, tra i quali sono compresi gli ospiti e gli operatori, per qualsiasi evento da essi causato durante la permanenza nella struttura al fine di manlevare la ASL da ogni responsabilità, per danni connessi all'esercizio delle attività oggetto del presente accordo.

La copia della suddetta polizza deve essere trasmessa, a cura dell'Ente Gestore, entro 5 (cinque) giorni dalla stipula, alla ASL Taranto tramite raccomandata A.R. o PEC (dipartsalutementale.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it)

L'Ente Gestore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone, sia dipendenti o dei pazienti residenti e/o di terzi, causati nel corso dell'esecuzione del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Art. 15

Cessione dei crediti

È fatto assoluto divieto all'Ente Gestore di cedere a terzi i crediti senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda Contraente debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. In conseguenza di quanto sopra l'Ente Gestore si impegna a mantenere indenne la ASL Taranto per eventuali cessioni già intervenute nel corso del corrente anno alla data di stipula del presente contratto.

La cessione può essere accettata da parte della ASL solo mediante assenso formale e comunque nei limiti delle prestazioni verificate positivamente ai sensi e per gli effetti degli artt.69 e 70 del RD n.2440 del 18 novembre 1923 e ss.mm.ii..

Art. 16

Clausola di garanzia per il trattamento dei dati da parte dei soggetti esterni alla ASL Taranto

L'Ente Gestore, in virtù del presente accordo contrattuale, è nominato Responsabile del trattamento dei dati relativi all'attività sanitaria erogata e nell'espletamento delle attività contrattuali si impegna ad osservare le norme dilige sulla protezione dei dati personali e sensibili nonché ad attenersi ai provvedimenti emessi dal Garante della Privacy per la protezione dei dati personali.

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 196/2003 e s.m.i. le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali avverrà solo per i fini istituzionali e nei limiti di Legge, secondo i contenuti previsti nell'allegato modulo di designazione a responsabile del trattamento ex art. 28 Regolamento (UE) n. 679/2016, facente parte integrante del presente accordo.

Art. 17

Registrazione

Il presente Accordo contrattuale sarà registrato a cura della parte contraente che ne chiede la registrazione, la quale si impegna a fornirne copia all'altra parte. Le spese di bollo e di registrazione sono a carico dell'Ente che ne richiede la registrazione.

Art. 18

Norme di rinvio e transitorie

Per quanto non previsto dal presente accordo contrattuale si applicano le norme vigenti del codice civile nonché la normativa nazionale e regionale in materia di assistenza riabilitativa psichiatrica.

Le norme previste dal presente contratto continuano ad applicarsi anche oltre al 31 dicembre, nelle more della approvazione del rinnovo contrattuale per l'anno successivo. Sono fatte salve nuove e diverse disposizioni regionali in materia.

Art. 19

Clausole di salvaguardia

Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell'accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la Struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili.

Letto, approvato e sottoscritto.

Taranto, _____

Per Azienda Sanitaria Locale Taranto, il Direttore Generale _____

Per L'Ente Gestore del Centro Diurno "E. Munch",

il Legale Rappresentante _____

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del C.C., si approvano esplicitamente le regolamentazioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Oggetto), 2 (Inserimenti/Dimissioni), 3 (Utenti), 4 (Prestazioni), 5 (Obblighi dell'Ente Gestore), 6 (Durata del contratto), 7 (Remunerazione delle prestazioni), 8 (Assenze temporanee), 9 (Obblighi informativi), 10 (Adempimenti della ASL), 11 (Inadempienze), 13 (Controversie), 15 (Cessione dei crediti), 16 (Clausola di garanzia per il trattamento dei dati da parte dei soggetti esterni alla ASL), 17 (Registrazione), 18 (Norme di rinvio e transitorie), 19 (Clausole di salvaguardia).

In pari data, letto, confermato e sottoscritto, con esplicita approvazione dei punti che precedono.

L'Ente Gestore _____